

2.1. Il significato di liberterra

SINTESI: non necessaria. argomento unico

- 2.1.1. Una volta eliminati i privilegi sul suolo, sia pubblici che privati, la rivalità tra gli uomini avrà perso la ragion d'essere, consentendo d'indirizzarne le forze verso scopi più elevati.
- 2.1.2. Sulla terra, sull'orbe terracqueo, devono aver parità di diritti tutti gli uomini, assolutamente tutti, senz'alcuna eccezione per differenza di razza, religione, colore e/o altre caratteristiche fisiche;
 - 2.1.2.1. Ed ognuno deve potersi stabilire là, dove il desiderio, il cuore o le necessità di salute lo portano, fissando la propria dimora su qualunque territorio – in perfetta eguaglianza di diritti - senza poterne essere impedito da nessuno, nè singolo nè organizzato,
 - 2.1.2.2. perchè questa terra è la patria di noi tutti ed il concetto di liberterra non ammette alcuna limitazione artificiale, essendo per definizione onnicomprensivo.
- 2.1.3. **Sulla terra non c'è nè diritto di popoli, nè sovranità, nè diritto all'autodeterminazione che regga: il diritto di sovranità sull'orbe terracqueo spetta all'Umanità**
 - 2.1.3.1. **e non alle singole nazioni che tantomeno detengono il diritto d'innalzar confini ed instaurare dazi.**
 - 2.1.3.2. Perché in questa nostra concezione di liberterra, essa è assimilabile ad un'unica palla, in cui quindi non esiste nè l'esportazione nè l'importazione:
 - 2.1.3.3. liberterra deve significare anche libero scambio, a carattere mondiale, e l'eliminazione di tutti i confini doganali, mentre i confini nazionali possono permanere come *delimitazione amministrativa*, un po' come fra i cantoni della Svizzera.
 - 2.1.3.4. Ovviamente, da queste premesse consegue inevitabilmente, che i modi di dire *carbone inglese, potassio tedesco, petrolio americano* ecc.ra. significheranno soltanto il luogo d'origine di quei prodotti:

- 2.1.3.5. non ci sarà né mai più potranno esserci carbone inglese e/o potassio tedesco, perchè - indipendentemente dal luogo d'estrazione - ognuno avrà anche gli stessi diritti su tutte le risorse del sottosuolo.
- 2.1.4. Ai fini dell'utilizzazione pratica, l'assegnazione al concessionario di ogni singolo lotto avviene trasparentemente con pubblica asta, a cui può partecipare, senza eccezione, qualunque abitante del globo terrestre.
- 2.1.4.1. Il provento degli affitti affluisce all'erario e viene completamente ripartito in quote mensili in favore delle madri – indipendentemente dalla loro provenienza - in base al numero dei figli.¹
- 2.1.4.2. La lottizzazione del suolo deve essere effettuata in base alle necessità della coltivazione e dei coltivatori, quindi estensioni piccole alle famiglie piccole, ma grandi alle grandi, come pure alle cooperative, alle comunità comuniste, anarchiche, socialiste ed ecclesiastiche.
- 2.1.4.3. Ed i popoli, stati, razze, comunità linguistiche, fraternità religiose, enti economici che contestino anche minimamente questi essenziali concetti di liberterra, siano tollerati, ma ghettizzati, con lo status di fuorilegge.
- 2.1.5. L'esproprio della proprietà privata deve avvenire con equo risarcimento rappresentato da un corrispondente valore, in titoli del debito pubblico.

¹ N.d.t.: vedi 2.0. nota 29 e 2.2. nota 2